

Trattativa diretta su MePA ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. per l'acquisizione di un servizio per l'aggiornamento e la manutenzione dell'applicativo AgID Login, essenziale alla continuità del processo di autenticazione a tutti i portali AgID – Connettore SPID.

Disciplinare per il perfezionamento dell'affidamento MePA

INDICE

ART.1. CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO. OPZIONI E REVISIONE PREZZI.....	2
1.1. CONTESTO TECNICO E OBIETTIVI ATTESI.....	2
1.2. OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI RICHIESTI.....	2
1.3. OPZIONI.....	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
ART.2. PIATTAFORMA DI ACQUISTO. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO MePA. ACCESSO AGLI ATTI	2
2.1 INFORMAZIONI INERENTI IL DGUE-ESPD.....	3
2.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO	4
ART.3. GARANZIA AI FINI DELLA STIPULA.....	5
ART.4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO	6
ART.5. PENALI E RISOLUZIONE	6
ART.6. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	7
ART.7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ.....	7
ART.8. RISERVATEZZA	7
ART.9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	7
ART.10. OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	8
ART. 11. CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	8
ART.12. FORO COMPETENTE	8



Ad integrazione di quanto disposto nelle Condizioni relative al capitolato/bando MePA di riferimento, si conviene quanto segue. Il presente documento, debitamente sottoscritto digitalmente per accettazione, anche ai sensi dell'art. 1341 c.c. per le clausole indicate in calce, va restituito alla stazione appaltante sia su MePA che alla PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

ART.1. CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL'AFFIDAMENTO. OPZIONI E REVISIONE PREZZI

1.1. CONTESTO TECNICO E OBIETTIVI ATTESI.

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale garantisce il processo di autenticazione attraverso il sistema AgID Login su tutte le piattaforme, comprese quelle riservate a utenza esterna.
2. L'applicativo consente di autenticarsi tramite identità digitali, account agenziali e istituzionali, nonché utenze social, con differenti autorizzazioni applicative e profilazione associata, in maniera singola su tutti i portali AgID, permettendo una gestione centralizzata delle utenze, evitando la proliferazione di password e credenziali di accesso, garantendo un livello di sicurezza adeguato e permettendo una "Security by Knowledge". A seguito delle nuove direttive e delle comunicazioni fornite da AgID (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid>) che prevedono, tra le altre cose, la migrazione al cloud, l'introduzione di canoni e tariffe, la transizione ad identità digitali più avanzate e sicure e vista, inoltre, la continua evoluzione e integrazione in una visione più ampia di identità digitale europea, per garantire accesso sicuro e interoperabile ai servizi online per cittadini e imprese è necessario procedere con un monitoraggio e un aggiornamento tecnologico costante, anche al fine di consentire l'attuazione di interventi in profondità sulla struttura applicativa prima che si verifichino blocchi di autenticazione.
3. Pertanto, alla luce delle su esposte problematiche è necessario il ricorso ad un fornitore esterno al fine di fornire un supporto per la manutenzione dell'applicativo onde evitare blocchi del sistema, procedendo, con urgenza, ad un affidamento diretto.

1.2. OGGETTO E DURATA DEI SERVIZI RICHIESTI.

1. Stante la riscontrata assenza di Convenzioni o strumenti Quadro Consip idonei allo scopo si richiede all'OE Linfa Service s.r.l.s. con sede in Campobasso (CB) P.IVA 01684810706, tramite Trattativa Diretta su MePA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di assicurare e garantire la continuità dell'azione amministrativa afferente alle attività su esposte, per un periodo di 6 (sei) mesi, per un numero di giornate complessive pari a 20, per un importo massimo complessivo di € 4.800 IVA esclusa, pari a € 5.856,00 IVA inclusa.
2. Il Fornitore dovrà garantire per tutta la durata del servizio, il necessario supporto per tutti gli aspetti operativi nel rispetto delle indicazioni e direttive del RUP.

CPV; CCNL applicato/applicabile.

La TD viene indetta nell'ambito della categoria merceologica beni e servizi ICT, con – CPV 72000000-5 e CCNL H640 Servizi Informatici vigente alla data della stipula (salvo che l'OE in sede di offerta non indichi altro CCNL che si dimostri essere più pertinente o che garantisca le medesime tutele).

ART.2. PIATTAFORMA DI ACQUISTO. DOCUMENTAZIONE AI FINI DEL PERFEZIONAMENTO DELL'AFFIDAMENTO MePA. ACCESSO AGLI ATTI

1. Per affidamento AgID procede tramite TD attraverso la piattaforma MePA, che l'OE si impegna a conoscere, osservandone le relative regole.
2. Eventuali richieste di chiarimento e comunicazioni verranno svolte tramite le funzionalità della piattaforma.
3. Ove necessario sarà garantito l'accesso agli atti nel rispetto degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 36/2023.
4. La documentazione per il perfezionamento dell'affidamento su MePA include:
 - il presente Disciplinare per il perfezionamento dell'affidamento MePA e le fasi di esecuzione;
 - il modello di Patto di integrità;
 - il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato;
 - il modello per l'autodichiarazione del fornitore in ottemperanza all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (c.d. antipantouflage);
 - il file xml dell'ESPD (European Single Procurement Document)/DGUE generato dalla piattaforma.

5. Il Prestatore dovrà compilare e caricare sulla piattaforma MePA:

- il Disciplinare sottoscritto per accettazione;
- il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) – ESPD reso disponibile tramite le funzionalità della piattaforma;
- il Patto di integrità, secondo il template allegato, compilato e firmato da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
- il modello di dichiarazione di conto corrente dedicato, compilato e firmato, (ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 va inviata una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente bancario/i, dedicato/i anche non in via esclusiva alla presente procedura); generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, fermo l'obbligo dell'OE di comunicare al RUP/all'AgID entro e non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione relativa ai richiamati dati;
- il modello per l'autodichiarazione del fornitore in ottemperanza all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 (c.d. antipantouflage), compilato e firmato da parte del legale rappresentante o da persona munita dei poteri di firma;
- l'offerta economica, dettagliata sulla base delle esigenze dell'Agenzia, entro l'importo massimo spendibile;
- la garanzia come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023;
- eventuale documentazione amministrativa di propria iniziativa;
- ai sensi dell'art. 5 della Delibera ANAC 262/2023, tramite l'xml dell'ESPD ai fini dei controlli previsti dalla normativa vigente e propedeutici alla stipula, l'OE autorizza l'accesso al FVOE Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente interessato, con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.

6. Nel firmare per accettazione il presente Disciplinare si raccomanda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli indicati (art. 1 Contesto tecnico, obiettivi attesi, oggetto, importo, durata, contenuti dell'affidamento, art. 5 Penali e risoluzione, art. 6 Attestazione/certificati di regolare esecuzione dei servizi. Termini e modalità di fatturazione e pagamento; art. 12 Foro competente), apponendo apposita firma digitale.

7. Analizzata la tipologia dei servizi acquisiti, è previsto il trattamento di dati personali da parte dell'OE per conto dell'Agenzia e, pertanto, l'OE viene nominato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

2.1 INFORMAZIONI INERENTI IL DGUE-ESPD

L'operatore economico in linea con le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 come integrato dal D.Lgs. n. 209/2024, dovrà presentare il file xml generato sulla piattaforma di procurement, successivamente verificabile, firmato dal legale rappresentante (se procuratore, allegare copia autentica della procura speciale), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesta:

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 94, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) comma 2, comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f) e comma 6, del Codice (compilare, in ogni sua parte, la Parte III "Motivi di esclusione" del DGUE); si rappresenta che la dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 2, del Codice, dovrà essere riferita per tutti i soggetti (in carica e cessati) che rivestono le cariche di cui all'art. 94, comma 3, del Codice. Si precisa che, nel DGUE, parte II "Informazioni sull'operatore economico", Sezione B, tale dichiarazione dovrà essere riferita ai seguenti soggetti, ed in particolare:
 - al titolare e al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - ai soci e al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - ai soci accomandatari e al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;
 - ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore, a quelli che lo statuto assegna agli amministratori e gli institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo;

- al direttore tecnico;
 - al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'art. 94, del Codice, devono essere riferite per entrambi i suddetti soci);
 - ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
 - in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente affidamento.
- b) l'iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese il concorrente è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale il concorrente è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento (compilare Parte IV "Criteri di Selezione", Sezione A, n. 1, del DGUE/ESPD;
- c) l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Stazione appaltante (AgID).

2. Nel caso in cui nel DGUE-ESPD siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 94, commi 1 e 5 del Codice) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante (AgID) ogni opportuna valutazione.

3. L'operatore economico in linea con le disposizioni del D.lgs. n. 36/2023 dovrà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dichiarare:

- a) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;
 - b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice (in caso affermativo, descrivere la situazione concreta);
 - c) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice;
 - d) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice, ovvero indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
 - e) remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2.2. SOCCORSO ISTRUTTORIO

– Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE-ESPD e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, ove presenti, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. n. 36/2023.

– Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

– L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

4. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE-ESPD e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura ai sensi dell'art.68, comma 2 del Codice) sono sanabili.

5. Ai fini della sanatoria, si assegnerà al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

6. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART.3. GARANZIA AI FINI DELLA STIPULA

1. Ai fini della stipula su MePA, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, da rilasciare con le modalità indicate nel codice. La garanzia deve:

- contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima -anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione contraente;
- essere munita, in deroga all'art. 1945 del codice civile, della clausola "a prima richiesta" con espressa rinuncia, altresì, alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;
- essere corredata, al fine di fruire del beneficio della riduzione previsto dall'art. 106, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023, di una copia conforme all'originale, mediante idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, delle certificazioni di qualità previste dalla normativa vigente e che consentono la riduzione dell'importo della garanzia.

Si precisa che:

- in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario di cui all'art. 65, c. 2, lett. e) del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
- in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 65, c. 2, lettere b) e c) e d) del D.lgs. 36/2023, l'operatore economico può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se il Consorzio è in possesso della predetta certificazione.

2. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento al reintegro, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina l'impossibilità di stipulare e la decadenza dall'affidamento. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso.

4. Si ricorda che la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, D.lgs. 36/2023.

ART.4. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

1.A seguito dell'affidamento sulla piattaforma elettronica, si richiede di far pervenire all'indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it, all'attenzione del RUP e del Direttore dell'esecuzione:

- le dichiarazioni inerenti il conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi la prova del pagamento dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto secondo l'articolo 1, comma 1, dell'allegato I.4 al d.lgs. n. 36/2023. I contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione attraverso il Mercato Elettronico della PA scontano l'imposta di bollo, in linea anche con la risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate. Le modalità di versamento utilizzabili per assolvere l'imposta di bollo sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell'articolo 3 del citato Allegato I.4, prevedendo l'utilizzo del diffuso sistema di pagamento F24. Tale strumento è idoneo a consentire, da un lato, il versamento in via telematica attraverso gli appositi servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, dalle banche e dagli altri prestatori di servizio di pagamento e, dall'altro, mediante utilizzo dello specifico modello "F24 ELIDE", ad assicurare la possibilità di un'univoca associazione del versamento stesso con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l'indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

2.Il RUP principalmente e nel rispetto delle norme vigenti:

- cura il corretto e razionale svolgimento della procedura su MePA, esercitando una funzione di coordinamento e controllo anche sulla documentazione da inviare tramite piattaforma (e coordinandosi con il punto ordinante e i servizi competenti) adottando decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
- verifica, ove lo ritenga necessario anche con il supporto degli uffici competenti, il possesso dei requisiti previsti dal Codice e dalle altre disposizioni vigenti in capo all'aggiudicatario e il costante mantenimento dei requisiti e adempimenti essenziali a garantire il rispetto della normativa in tema di GDPR e la sicurezza informatica;
- richiede al punto ordinante di procedere attraverso le funzionalità del MePA alla stipula del contratto (se vi sono urgenze di avvio del servizio, anche una volta avviate le verifiche di cui al precedente punto);
- comunica la data di avvio delle attività al Prestatore e agli Uffici competenti, anche ai fini degli adempimenti legati alla normativa in materia di trasparenza e avvio della fase di gestione, controllo, esecuzione, pagamento dei servizi resi in forza del contratto;
- rilascia l'Attestazione di regolare esecuzione (ARE)/il certificato di pagamento, entro i termini previsti e lo invia all'OE e all'ufficio competente, ai fini dell'autorizzazione alla fatturazione e per il pagamento, previa ricezione della fattura, coerente con l'ARE.

ART.5. PENALI E RISOLUZIONE

1.In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti per assicurare tutti i servizi previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP, si riserva di applicare una penale compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.

2.L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.

3.Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

4.Si rimanda all'articolo 3 dello schema di contratto anche per gli altri casi di risoluzione a fronte del protrarsi degli inadempimenti e per le fattispecie ivi indicate.

ART.6. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP. L'importo sarà liquidato solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP, entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, in coerenza con le disposizioni previste nell'articolo 4 dello schema di contratto.

ART.7. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., "Piano straordinario contro le mafie". Si rimanda all'articolo 5 dello schema di contratto.

ART.8. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART.9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

1. Con il presente articolo, si informa il personale dell'OE in merito al trattamento dei dati personali durante la fase procedurale e, in caso di affidamento, altresì durante la successiva fase di vigenza contrattuale. L'OE, in persona del proprio legale rappresentante, si impegna a fornire tale informativa al personale di cui saranno trattati i dati personali.

2. Qualora, ai fini della valutazione delle competenze, l'OE ritenga di inoltrare il curriculum vitae di propri dipendenti o collaboratori, tali curricula dovranno essere corredati della dichiarazione del sottoscrittore di autorizzazione al trattamento dei dati personali a sensi della normativa vigente e per le finalità di cui alla presente procedura.

3. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa come segue:

- *Titolare del trattamento dei dati personali:* Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), corrente in Roma, via Liszt n. 21, PEC: protocollo@pec.agid.gov.it.
- *Contatti del Responsabile della protezione dei dati personali:* Roma, via Liszt n. 21, e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it.
- *Autorità di controllo:* Garante per la protezione dei dati personali: <https://www.garanteprivacy.it>.
- *Categorie e fonti dei dati personali:* i dati personali acquisiti da AgID ineriscono unicamente informazioni anagrafiche e di contatto di persone fisiche che ricoprono cariche all'interno della società che partecipa alla procedura e che, eventualmente, risulterà affidataria del servizio o di referenti da questi nominati. Oltre a tali dati, possono essere trattati altresì dati personali di tipo giudiziario, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato ai fini del perfezionamento del vincolo contrattuale.
- *Finalità e base giuridica del trattamento dei dati:* i dati personali sono trattati per consentire la partecipazione alla procedura di affidamento e, successivamente, per gestire il conseguente vincolo contrattuale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il mancato conferimento non consentirà l'utile partecipazione alla procedura di affidamento. La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione di misure precontrattuali e, successivamente, contrattuali nonché nell'adempimento degli obblighi legali posti in capo ad AgID.
- *Categorie di destinatari dei dati:* AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato e i propri fornitori di servizi tecnici e/o telematici e attraverso il portale MePA. I destinatari dei dati personali, qualora richiesto dalla normativa vigente, sono nominati responsabili del trattamento. AgID non trasferisce i dati personali a Paesi terzi né a organizzazioni internazionali.
- *Periodo di conservazione dei dati personali:*
 - a. fase di definizione e procedura di affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine della procedura di affidamento e, in seguito, per il periodo previsto dalla normativa vigente;
 - b. fase successiva all'affidamento: i dati personali sono conservati sino al termine del periodo di vigenza contrattuale e, successivamente, per il periodo previsto dalla normativa vigente.

- *Diritti degli interessati*: gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi allo stesso e la portabilità dei propri dati personali, laddove ne ricorrano i presupposti. Le richieste vanno rivolte ad AgID, anche mediante il responsabile della protezione dei dati personali ai contatti sopra indicati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato.

ART.10. OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 (aggiornata con la DT DG 26 del 31 gennaio 2024) quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.
3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 11. CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1. L'OE aggiudicatario dovrà attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA. estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue s.m.i, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente e dai seguenti Piani e Determinazioni: la DT DG n. 26/2024 del 31 gennaio 2024 di "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2024-2026" e la DT DG n. 20 del 30 gennaio 2026 di "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028".
3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.
4. Il Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare, infine, il Patto di integrità sottoposto da Consip e firmato in sede di abilitazione al Mercato Elettronico, nonché il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART.12. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
- Letto, approvato e sottoscritto

(per l'Operatore economico)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'operatore economico dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:



Art.1. CONTESTO TECNICO, OBIETTIVI ATTESI. OGGETTO, IMPORTO, DURATA, CONTENUTI DELL’AFFIDAMENTO;

Art.5. PENALI E RISOLUZIONE;

Art.6. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO;

Art.12. FORO COMPETENTE.

(per l’Operatore economico)